

DOTTORI COMMERCIALISTI - TRACCIA B

L'Agenzia delle entrate ha effettuato, nel corso del 2017, una verifica fiscale a carattere generale nei confronti della "BETA SPA", società di rilevante dimensione ai sensi dell'art.27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008 n.185.

La "BETA S.P.A.", che ha sede a Pisa, opera nel settore industriale e, nello specifico, vende sia sul mercato italiano che sugli altri mercati europei calzature che fa produrre presso fornitori ubicati prevalentemente nel sud est asiatico; la società vende quasi esclusivamente calzature a marchio proprio e, nella vendita, si avvale di agenti plurimandatari.

La verifica ha avuto una durata (in azienda) dal 6 aprile al 10 luglio 2017, data in cui è stato notificato nelle mani dell'amministratore delegato il relativo processo verbale di constatazione.

In data 6 settembre 2017 la società ha presentato, avverso il predetto processo verbale di constatazione, memorie ai sensi dell'art.12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n.212 (c.d. "Statuto del contribuente").

L'Agenzia delle entrate ha notificato, in data 18 giugno 2018, il relativo avviso di accertamento n. T8K123000/5, nel quale non sono state neppure tenute in considerazione le motivazioni contenute nelle memorie come sopra presentate.


L'annualità oggetto di verifica è il 2015 ed i rilievi effettuati sono i seguenti:

Rilievo n.1) La società ha erroneamente dedotto, nel corso del 2015, i costi per l'acquisto di merci, per complessivi euro 200.000, fatturate da un fornitore di Taiwan alla fine di dicembre 2014 con clausola DDP, con partenza dallo stabilimento del fornitore il 10 dicembre 2014 (data della fattura), imbarco il 30 dicembre 2015 e arrivo in Dogana in Italia il 3 marzo 2015; nel contratto viene specificato che la consegna è carico del venditore. Si contesta la violazione del principio di competenza, atteso che la spedizione, attestata dalla fattura di vendita, è del 2014, e si richiede la maggiore imposta IRES ed IRAP irrogando le corrispondenti sanzioni, pari al 90% della maggiore imposta accertata.

Rilievo n.2) La società ha erroneamente dedotto, nel corso del 2015, una sopravvenienza passiva di euro 10.000 relativa a ricavi fatturati nel corso del 2014 successivamente venuti meno per una contestazione del fornitore che ha dato luogo ad una nota di credito di pari importo emessa il 4 marzo 2015 dopo lunghe trattative. Trattandosi di ricavi del 2014, il costo doveva essere imputato a tale esercizio ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, nn.3 e 4, del Codice Civile. Si contesta la violazione del principio di competenza e si richiede la maggiore imposta IRES ed IRAP irrogando le corrispondenti sanzioni, pari al 90% della maggiore imposta accertata.

Rilievo n.3) La società ha erroneamente dedotto, nel corso del 2015, compensi amministratori (non professionisti e quindi sprovvisti di partita Iva) per euro 50.000 non pagati entro il 31 dicembre 2015 bensì soltanto il 4 gennaio dell'anno successivo. Si contesta quindi la violazione dell'art.95, comma 5, prima parte del TUIR e si richiede la maggiore imposta IRES ed IRAP irrogando le corrispondenti sanzioni, pari al 90% della maggiore imposta accertata.

Rilievo n.4) La società aveva sostenuto, nel corso del 2010, manutenzioni straordinarie su beni di terzi per complessivi euro 120.000 su un immobile ad uso industriale condotto in locazione dallo stesso anno, con un contratto della durata minima legale. La società aveva quindi capitalizzato tali costi e sottoposto gli stessi ad ammortamento, con quote annue pari a euro 10.000. Nel corso del 2015 il contratto di locazione viene interrotto ed il valore netto contabile dei costi residui, pari a euro 70.000, viene erroneamente speso a conto economico; si contesta la violazione dell'art.108, comma 1, del TUIR e si riprende a tassazione un importo pari a euro 60.000 corrispondente alla differenza tra i costi spesi a conto economico e la quota di ammortamento che doveva continuare ad essere



DOTTORI COMMERCIALISTI – TRACCIA B

imputata a conto economico; si irroga una sanzione pari al 90% della maggiore imposta accertata; si effettua una segnalazione per le annualità successive.

Rilievo n.5) La società ha erroneamente dedotto, nel corso del 2015, in assenza di un fondo svalutazione crediti, una perdita sul credito vantato verso “ALFA SRL”, cliente di carattere saltuario, con due fatture insolute rispettivamente di euro 3.500 e di euro 4.500 relative rispettivamente al gennaio ed al marzo 2015. La perdita complessiva di euro 8.000 è imputata nel bilancio 2015. Non vi è stata alcuna azione legale da parte della società, si contesta la violazione dell’art.101, comma 5, prima parte del TUIR e si richiede la maggiore imposta IRES ed IRAP irrogando le corrispondenti sanzioni, pari al 90% della maggiore imposta accertata.

Rilievo n.6) La società ha erroneamente dedotto, nel corso del 2015, costi per provvigioni passive per euro 100.000,00 relative a vendite del 2015 ma con il contratto di agenzia che prevedeva l’esigibilità delle provvigioni al momento del pagamento del corrispettivo di vendita da parte del cliente, pagamento avvenuto solo nel corso del 2016; si contesta la violazione del principio di competenza, si richiede la maggiore imposta IRES ed IRAP e si irroga una sanzione pari al 90% della maggiore imposta accertata.

Nell’avviso di accertamento sono richieste, complessivamente, maggiori imposte IRES ed IRAP (con aliquota del 3,90%) per euro 134.392,00 oltre agli interessi come per legge e sanzioni per complessivi euro 120.952,60.

Il candidato assuma, a suo nome, Dott. Mario Rossi con studio in Pisa, via Cosimo Ridolfi n. 10, le vesti del dottore commercialista incaricato dalla società e predisponga il corrispondente ricorso presso la competente Commissione Tributaria.

